STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 03 novembre 2014

**Oggetto: Circolare n. 19/2014 del 3 novembre 2014**

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

## SOMMARIO

- **AUTO: AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE PIÙ RISTRETTO**

## OGGETTO: Auto: aggiornamento carta di circolazione più ristretto

Da lunedì **3 novembre 2014**, scattano le **nuove regole** previste dal **nuovo comma 4-bis dell'art. 94 del Codice della strada** (D.Lgs. n. 285/1992) introdotto dall'art. 12, comma 1, Legge n. 120/2010, relative all'obbligo di **aggiornamento della carta di circolazione** di veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di **intestazione temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) a soggetto terzo**, come è stato precisato dalla Circolare della Motorizzazione civile n. 15513 del 10.07.2014.

In caso di **omissione** di questo obbligo, si applica la **sanzione amministrativa** prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va **da € 705 ad € 3.526**.

A pochi giorni dall'operatività delle nuove regole, la **Motorizzazione Civile** è intervenuta di recente con **ulteriori chiarimenti** sul nuovo obbligo con la **Circolare n. 23743 del 27 ottobre scorso.**

Dai nuovi chiarimenti forniti emerge che **l'obbligo** di annotazione ha una **portata** più **limitata** rispetto a quella che inizialmente era stata ipotizzata dagli operatori.

| AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE: AMBITO DI APPLICAZIONE | |
|---|---|
| **VEICOLI INTERESSATI** | Le nuove procedure trovano applicazione con riferimento alle **carte di circolazione** relative agli **autoveicoli**, ai **motoveicoli** ed ai **rimorchi se** interviene, **dal 3 novembre 2014 in poi:**<br>♦ una **variazione della denominazione dell'ente intestatario**;<br>♦ una **variazione delle generalità della persona fisica intestataria**;<br>♦ la **temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni,** di un **veicolo intestato ad un terzo, a titolo di:**<br>✓ **comodato;**<br>✓ **affidamento in custodia giudiziale;**<br>✓ **locazione senza conducente;**<br>♦ **intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci**.<br>La circolare di luglio della Motorizzazione civile, interpretando la norma nel punto in cui stabilisce l'obbligo di registrazione per autoveicoli, motoveicoli e **rimorchi,** afferma che tra questi ultimi vi rientrano **anche quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate**, nonostante essi non siano compresi fra i beni mobili registrati. |
| **VEICOLI ESCLUSI** | La Circolare ha precisato che, **per ora,** le procedure informatiche predisposte **non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi.** Si tratta dei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano **attività di autotrasporto sulla base di:**<br>♦ **iscrizione al REN** (Registro elettronico nazionale) **o all'albo degli autotrasportatori;**<br>♦ **licenza per il trasporto di cose in conto proprio**;<br>♦ **autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi** (es.: taxi o noleggio con conducente).<br>Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni. |

| | |
|---|---|
| **PROROGA DELL'INTESTAZIONE TEMPORANEA O NUOVO ATTO** | La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile chiarisce che l'obbligo di **aggiornamento della carta di circolazione** sussiste **anche** nel caso in cui sia disposta una **proroga della scadenza di un atto che preveda l'intestazione temporanea a favore del medesimo soggetto**, sempreché la proroga sia effettuata **per un periodo di tempo superiore a 30 giorni**. In caso di proroga di durata inferiore o pari a 30 giorni, non si verifica invece alcun obbligo di comunicazione.<br>Lo stesso vale **anche** nel caso in cui viene effettuato **un nuovo atto che preveda l'intestazione temporanea, per un periodo superiore a 30 giorni, a favore dello stesso intestatario temporaneo di un precedente atto** (ad esempio: nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza del contratto precedente). Anche in questa ipotesi, se il nuovo contratto è di durata inferiore o pari a 30 giorni, non ricorre alcun obbligo di comunicazione. |
| **COMPUTO DEI TERMINI E DECORRENZA DEI 30 GIORNI** | Il computo dei **30 giorni** relativi all'**intestazione temporanea** deve essere eseguito **considerando i giorni naturali e consecutivi**. Non rileva la circostanza che il periodo di intestazione temporanea ricada tutto all'interno di un unico anno solare (ad esempio, dal 1° febbraio 2015 al 30 aprile 2015) o si protragga a cavallo di 2 o più anni solari successivi (ad esempio, dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2015, o dal 1° marzo 2015 al 30 novembre 2017).<br>Lo **stesso tipo di conteggio** vale anche per il computo dei **30 giorni** previsti dall'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, **per adempiere agli obblighi di comunicazione.**<br>Come chiarito dalla Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile, il **termine di 30 giorni per effettuare la comunicazione decorre** nel seguente modo: |

| Atti che comportano l'obbligo di comunicazione | Decorrenza dei 30 giorni |
|---|---|
| **Variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario** | ♦ dalla data in cui l'atto di variazione ha cominciato a produrre effetto |
| **Variazione delle generalità della persona fisica intestataria** | ♦ dalla data della notifica al soggetto interessato del provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con cui è disposta la variazione,<br>♦ ovvero, dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica;<br>♦ ovvero, dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini una variazione della toponomastica; |
| **Comodato** | ♦ dalla data di stipula del contratto (che può avvenire in forma scritta o verbale) |

| | | |
|---|---|---|
| | **Custodia giudiziale** | ♦ dalla data di notifica all'affidatario del provvedimento che dispone la custodia |
| | **Locazione senza conducente (noleggio):** | ♦ dalla data di stipula del contratto;<br>♦ oppure, dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipula del contratto; |
| | **Intestazione temporanea all'erede del *de cuius***<br>in attesa della definizione della procedura di successione<br>(non implica accettazione tacita dell'eredità) | ♦ dalla data del decesso |
| | Contratto "***rent to buy***" | ♦ dalla data di stipula del contratto |

**COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI**

La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile fornisce importanti chiarimenti sui veicoli aziendali. L'**obbligo di aggiornamento** della carta di circolazione sussiste, infatti, anche nel caso in cui un veicolo sia concesso in via temporanea in **comodato per un periodo di tempo superiore a 30 giorni**.

La Circolare chiarisce, tuttavia, che essendo il **comodato, per sua natura, a titolo gratuito**, non si verifica comodato nel caso in cui la disponibilità del veicolo costituisca (in tutto o in parte) un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).

Inoltre, il **comodato di veicoli aziendali** comporta un **uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.**

Pertanto, **l'obbligo di aggiornamento** della carta di circolazione **non sussiste in caso di:**

- **utilizzo di veicoli aziendali a titolo di "*fringe benefit*";** il *fringe benefit* è, infatti, una "retribuzione in natura" consistente nell'assegnazione del veicolo al dipendente che lo utilizza sia per esigenze di lavoro che per esigenze private. **Viene meno**, quindi, il **carattere di gratuità** e, quindi, non ricorre il caso di comodato;
- **utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (a titolo diverso dal *fringe benefit,*** cioè il dipendente subisce una trattenuta per la parte di uso privato): in tal caso, infatti, il veicolo è impiegato dal dipendente sia per l'esercizio di attività lavorative, che per raggiungere la sua sede di lavoro o la sua abitazione o anche nel tempo libero e, quindi, **viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo;**
- **utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti:** in tal caso infatti, **viene meno sia l'esclusività e personalità** del veicolo aziendale **che la continuità temporale** dello stesso.

Da tutto ciò sembra potersi dedurre che **l'unica ipotesi in cui si applica l'obbligo di annotazione del nome del dipendente** sia quella (**rara**) in cui egli riceva un **veicolo in comodato gratuito esclusivamente per usarlo nel tempo libero.**

L'**obbligo** sussiste, invece, in caso di:

| | |
|---|---|
| | ♦ veicoli concessi in **comodato a soci, amministratori o collaboratori** dell'azienda;<br>♦ veicoli intestati al'**imprenditore individuale** se essi sono un **bene strumentale d'impresa**. In tal caso, il relativo comodato impone solo l'aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e non anche della carta di circolazione; se, invece, il veicolo risulta essere bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato comporta sia l'obbligo di aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, sia quello di aggiornamento della carta di circolazione;<br>♦ veicoli concessi in **comodato a persone fisiche o anche ad altre aziende, enti o organizzazioni.**<br>Resta **esclusa l'annotazione di subcomodati.** |